

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151
(Atto n. 311)**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto n. 311);

considerato che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ai sensi del quale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della medesima legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa previsti, il Governo può adottare, con la medesima procedura prevista per l'adozione dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 7 luglio 2016;

valutati gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento;

osservato che l'articolo 1 interviene sulla materia del lavoro accessorio modificando gli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che reca la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni;

considerati i dati riferiti all'utilizzo dei *voucher* per le prestazioni di lavoro accessorio, contenuti nel *report* pubblicato il 22 marzo 2016 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché il *dossier* statistico relativo al ricorso al lavoro accessorio nel periodo tra il 2008 e il 2015, curato dall'INPS e da Veneto lavoro e pubblicato il 16 maggio 2016;

osservato che tali elaborazioni dimostrano come negli ultimi anni si sia registrata una fortissima espansione del ricorso al lavoro accessorio, che, tra il 2013 e il 2015, si è incrementato del 137 per cento in termini di lavoratori e del 142 per cento in termini di buoni orari utilizzati, a testimonianza del fatto che tale istituto si sta sempre più allontanando dalla sua configurazione originaria, che ne prevedeva l'utilizzo solo con riferimento a prestazioni di carattere occasionale in specifici settori;

rilevato che, per effetto di tale crescita, i percettori di buoni per prestazioni di lavoro accessorio nell'anno 2015 sono stati quasi un milione e 400 mila e che i buoni venduti nel medesimo anno ammontano a quasi 115 milioni, ancorché quelli effettivamente utilizzati siano poco più di 88 milioni;

espresso apprezzamento per l'intervento contenuto nell'articolo 1 del provvedimento, che ha inteso garantire la piena tracciabilità dei buoni orari per il lavoro accessorio anche al fine di contrastare fenomeni di abuso nel ricorso a tale tipologia di prestazioni lavorative, riprendendo le procedure già utilizzate per assicurare la tracciabilità del lavoro intermittente;

segnalato che, al fine di garantire effettivamente il carattere accessorio delle prestazioni di lavoro di cui agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è necessario ridurre il limite massimo dei compensi che possono essere percepiti da ciascun lavoratore nel corso di un anno civile, anche in considerazione del fatto che, dai dati statistici raccolti, solo il 2,2 per cento dei lavoratori percepisce compensi superiori a 3.000 euro annui;

ritenuto che la specialità del lavoro agricolo non possa determinare l'applicazione alle prestazioni di carattere accessorio effettuate in tale ambito di una disciplina difforme rispetto a quella prevista, con riferimento alle modalità di comunicazione preventiva delle prestazioni e ai

limiti relativi alle prestazioni che possono essere rese a favore di un singolo committente, per gli imprenditori degli altri settori economici, considerando anche l'esigenza di contrastare ogni possibile utilizzo fraudolento dei buoni orari e di escludere il ricorso in via stabile a una forma di lavoro che assicura minori tutele sul piano assistenziale, previdenziale ed economico;

rilevata l'esigenza che, in linea con quanto già osservato nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni, sia esteso a tutti i committenti, anche non imprenditori e professionisti, il limite relativo alla prestazione di lavoro accessorio in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui;

considerato che all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è opportuno chiarire, anche in linea con le osservazioni formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che nella comunicazione preventiva relativa all'utilizzo del lavoro accessorio sia compresa anche l'indicazione del momento di inizio delle prestazioni e della loro collocazione temporale;

ritenuto necessario un complessivo ripensamento dell'istituto del lavoro accessorio che ne garantisca l'effettivo utilizzo solo per prestazioni di carattere occasionale, valutando in particolare se sia possibile escluderne l'impiego in determinate attività, identificate anche sulla base della misura dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e se sia possibile limitare il ricorso a tale fattispecie a una specifica percentuale dei lavoratori complessivamente impiegati dal committente;

condivisi i contenuti delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera a), che intendono consentire la trasformazione di contratti di solidarietà difensivi in contratti di solidarietà espansivi, al fine di favorire nuove assunzioni, con la conseguente acquisizione di lavoratori con più aggiornate competenze, nei casi in cui le imprese che abbiano fatto ricorso ai contratti di tipo difensivo abbiano registrato un miglioramento della propria situazione aziendale tale da consentire l'espansione dell'organico;

rilevata l'esigenza di assicurare una adeguata fase di transizione nell'applicazione della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 e di garantire la più ampia estensione del riconoscimento delle integrazioni salariali, tenendo conto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 si completerà il superamento dell'esperienza degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, che ha caratterizzato gli anni della recente crisi economica;

evidenziata l'opportunità, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, di prevedere un'estensione temporale della disciplina di carattere transitorio della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, eventualmente limitandone l'estensione a quelli che effettuino prestazioni in modo ricorrente, anche al fine di consentire alle parti sociali di individuare adeguate forme di tutela dei lavoratori attraverso strumenti di carattere bilaterale;

ritenuto che, anche alla luce di quanto rappresentato dal Commissario straordinario dell'ISFOL nella sua audizione informale, svolta nella seduta del 14 luglio 2016, la nuova denominazione assunta dall'Istituto, che tiene conto delle nuove competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo n. 150 del 2015, non inciderà sulla sua configurazione come ente pubblico di ricerca;

preso atto delle criticità segnalate nel corso delle audizioni informali con riguardo all'applicazione della disciplina delle dimissioni e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, con riferimento, in particolare, alle fattispecie di lavoratori che abbandonano definitivamente il proprio posto di lavoro senza procedere alla trasmissione del modulo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015;

considerato che a tali criticità, che attengono essenzialmente a fenomeni disciplinati dalla contrattazione collettiva nell'ambito delle cause di licenziamento, potrebbe farsi fronte attraverso correttivi che incidano anche sulla disciplina del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della

legge n. 92 del 2012, mantenendo in ogni caso ferma la procedura di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, che assicura adeguate garanzie in ordine alla libertà e all'autenticità della manifestazione della volontà della lavoratrice o del lavoratore;

segnalata l'opportunità di una revisione, sotto il profilo formale, della formulazione delle disposizioni del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente **condizione**:

siano garantiti effettivamente il carattere accessorio e l'occasionalità delle prestazioni di lavoro di cui agli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e sia rafforzata la tracciabilità dei buoni orari, in particolare attraverso le seguenti modificazioni:

a) siano riformulate le disposizioni dell'articolo 48 di tale decreto al fine di prevedere che le prestazioni di lavoro accessorio non debbano dare luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 6.000 euro nel corso di un anno civile, nonché di applicare anche ai committenti imprenditori agricoli e ai committenti non imprenditori o professionisti l'ulteriore limite relativo alla prestazione di attività lavorative a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro annui;

b) siano riformulate le disposizioni del successivo articolo 49, al fine di chiarire che nella comunicazione volta a tracciare le prestazioni di lavoro accessorio siano indicati anche il momento di inizio delle prestazioni e la loro collocazione temporale nelle singole giornate, nonché di estendere la disciplina ivi prevista per i committenti imprenditori o professionisti anche ai committenti imprenditori agricoli;

c) siano individuate ulteriori misure volte ad assicurare l'effettiva occasionalità delle prestazioni di lavoro accessorio, specialmente nei casi in cui esse siano rese in favore di committenti imprenditori, verificando in particolare la possibilità di escludere il ricorso a tali prestazioni per attività che comportano lavorazioni pericolose o che richiedano particolare formazione professionale, identificate anche sulla base della misura dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di prevedere che i lavoratori che svolgono prestazioni di carattere accessorio non possano eccedere una specifica percentuale dei lavoratori complessivamente impiegati dal committente;

d) siano riviste le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2015 al fine di chiarire espressamente che è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nel settore delle costruzioni;

e) si preveda che, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, siano fissate specifiche linee di indirizzo per l'attività di vigilanza relative all'utilizzo dei buoni orari di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 81 del 2015, anche attraverso l'impiego di tutti gli elementi informativi nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche;

e con le seguenti **osservazioni**:

a) con riferimento alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, valuti il Governo l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 2 dello schema al fine di:

1) consentire l'autorizzazione, attraverso specifici accordi stipulati in sede governativa, con l'intervento della Regione interessata, di interventi di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 4 e all'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai lavoratori di imprese operanti in aree di crisi complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che presentino piani di recupero occupazionale attraverso specifici percorsi di politiche attive del lavoro elaborati con il coinvolgimento dell'ANPAL e concordati con la Regione interessata, che prevedano il rientro al lavoro del personale ancora sospeso o ad orario ridotto, anche in conseguenza dei programmi di reindustrializzazione da attuare nell'area di crisi complessa;

2) consentire l'accesso a interventi straordinari di integrazione salariale, almeno con riferimento all'anno 2015, per i lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o nei cui confronti sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

3) individuare un sistema di ammortizzatori sociali stabile e strutturato per il settore della pesca da applicare a decorrere dall'anno 2017, assicurando un'adeguata copertura dei lavoratori occupati in tale settore anche qualora siano dipendenti di imprese con meno di cinque dipendenti e nei casi di sospensione integrale delle attività, come nel caso di fermo biologico;

4) prevedere che ai lavoratori dei soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, ai quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché sulla base dei relativi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il predetto trattamento possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo richieste, comunque nel limite delle risorse disponibili di cui all'articolo 16, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013;

5) riconsiderare le disposizioni dell'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 148, ai sensi delle quali la domanda per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa, consentendo di presentare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento nei casi di sospensione o di riduzione dell'attività dovute a eventi oggettivamente non evitabili, quali gli eventi meteorologici;

6) rivedere le disposizioni dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le quali, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, prevedono che la sospensione o la riduzione dell'orario decorrano non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, al fine di consentire alle aziende e alle organizzazioni sindacali di individuare autonomamente la decorrenza delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro tenuto conto delle peculiarità delle diverse situazioni;

b) con riferimento al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, valuti il Governo l'opportunità di modificare le disposizioni dell'articolo 1, comma 304, ultimo periodo, della legge di stabilità 2016, al fine di incrementare fino a un massimo del 30 per cento la quota delle risorse attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quale tali enti possono disporre per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, subordinando tale possibilità alla condizione che le regioni e le province

autonome abbiano comunicato che le risorse già disponibili sono sufficienti a far fronte alle richieste per l'intero anno 2016;

c) con riferimento al sistema di finanziamento degli ammortizzatori sociali, valuti il Governo l'opportunità di rendere strutturale l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, che escludono, fino all'anno 2016, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale, e nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

d) con riferimento al finanziamento del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015, si valuti l'opportunità di chiarire che resta fermo il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 12, comma 1, numero 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni;

e) sia prevista un'estensione temporale della disciplina di carattere transitorio della NASpI per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, eventualmente limitandone l'applicazione a quelli che prestino prestazioni in modo ricorrente, anche al fine di consentire alle parti sociali di individuare adeguate forme di tutela dei lavoratori attraverso strumenti di carattere bilaterale, anche prevedendo che l'erogazione del trattamento possa essere subordinata alla partecipazione a specifici corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, appositamente predisposti d'intesa con le regioni e con il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dei settori interessati e che, sulla falsa riga di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i lavoratori, nei periodi di inattività, possano essere impiegati, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, in attività rivolte a fini di pubblica utilità a beneficio delle comunità locali;

f) con riferimento alla disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 a tutela della libertà e dell'autenticità della manifestazione della volontà della lavoratrice o del lavoratore, valuti il Governo la possibilità di rivedere le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 26 al fine di consentire che la trasmissione dei relativi moduli possa avvenire anche per il tramite di enti pubblici, nonché di intervenire, con riferimento ai lavoratori che volontariamente abbandonino il proprio posto di lavoro senza procedere alla trasmissione del modulo di cui al medesimo articolo 26, per ridurre gli oneri derivanti da tale allontanamento, anche attraverso una revisione della disciplina del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

g) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5 dello schema, recante modificazioni al decreto legislativo n. 150 del 2015, valuti il Governo l'esigenza di rafforzare la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali agli oneri di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, incrementando gli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150;

h) con riferimento al finanziamento, in via sperimentale, dei percorsi formativi volti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dei percorsi formativi rivolti

all'alternanza tra scuola e lavoro, previsto dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, valuti il Governo l'opportunità di destinare maggiori risorse alla sperimentazione da condurre nell'anno 2017;

i) sotto il profilo della formulazione del testo del provvedimento, valuti il Governo l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «denominazione di Istituto» aggiungere la seguente: «nazionale» e all'articolo 5, comma 1, lettera f), dopo le parole: «compiti dell'Istituto» aggiungere la seguente: «nazionale»;

2) all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»;

3) all'articolo 5, comma 1, lettera g), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: l'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (ANSUL) di cui al con le seguenti: l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, di cui all'articolo 1-bis del;

l) valuti il Governo l'opportunità di una revisione della formulazione del testo del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di migliorarne la stesura sotto il profilo formale